

## REGOLAMENTO (CE) N. 315/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire agli Stati membri di proseguire il pagamento degli aiuti fino alla fine di un esercizio finanziario occorre modificare le norme in materia di spesa per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2191/2002 <sup>(4)</sup>.
- (2) In particolare è necessario considerare la nozione di liquidazione delle spese quale definita all'articolo 79 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>.
- (3) È pertanto necessario adeguare le disposizioni relative all'attuazione del meccanismo di riassegnazione di stanziamenti nel corso dell'esercizio.
- (4) Occorre inoltre adeguare la presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (5) Occorre tenere conto dei vincoli specifici connessi al ritmo di attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione nonché adeguare di conseguenza l'applicazione delle norme relative alle superfici.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
 

«2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

- 2) All'articolo 15 bis, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

- 3) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:

- a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;
- b) la dichiarazione delle spese liquidate durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;
- c) eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell'esercizio in corso che risultano superiori alla dotazione assegnata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi in ogni caso;
- d) le previsioni di spesa modificate e le superfici totali in questione per gli esercizi successivi sino alla fine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, conformemente alla dotazione di ciascuno Stato membro.»